

L'anno duemilaventi mese ottobre giorno diciotto alle ore 18:00, in Bagno a Ripoli (FI) - Fraz. Grassina in Via Abebe Bikila n.8, si è riunita in seconda convocazione, poiché la prima indetta per il giorno 17.10.2020 ore 22:30 stesso luogo, è andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Un Petalo Per Margherita Onlus, convocata per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo testo statuto sociale adeguato al D.L. 117/2017.
2. Trasferimento della sede sociale.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Dimitri Caronti, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Alessio Caronti.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 6 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto ed in conformità a quanto previsto dall'art.101 c.2 D.Lgs.117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'O.d.G. il Presidente propone che sia invertito l'ordine di discussione degli stessi al fine di poter inserire nel nuovo testo di statuto sociale, posto all'approvazione dell'Assemblea, l'indirizzo aggiornato della sede legale dell'Associazione.

I Soci unanimemente approvano la proposta del Presidente.

Pertanto il Presidente, antepoendo la trattazione del secondo punto all'O.d.G., espone le motivazioni che hanno indotto il trasferimento, sempre rimanendo all'interno del Comune di Bagno a Ripoli - Fraz. Grassina, della sede sociale da Via Elio Chianesi n.18 a Via Abebe Bikila n.8.

I presenti, preso atto delle motivazioni loro esposte dal Presidente, approvano il trasferimento della sede dell'Associazione.

Passando, in seguito, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguare lo stesso alle norme introdotte dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19:40 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Presidente

(F.to Dimitri Caronti)



Il Segretario

(F.to Alessio Caronti)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" UN PETALO PER MARGHERITA E.T.S."

PREMESSA

Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997) rimarrà in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.13 del 31.05.2019, all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D. Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D. Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017.

1. COSTITUZIONE - SEDE

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "UN PETALO PER MARGHERITA Ente del Terzo Settore o, in forma abbreviata, "UN PETALO PER MARGHERITA E.T.S.", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

1.2 L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 L'associazione ha sede nel comune di Bagno a Ripoli (FI) 50012, Località Grassina, Via Abebe Bikila n.8.

1.4 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

1.5 Potranno essere istituite altre sedi sia in Italia che all'Estero, nel rispetto delle norme in materia.

1.6 L'Associazione ha durata indeterminata.

2. SCOPO E ATTIVITA' SOCIALE

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si propone di operare a favore dei malati affetti dalla rara e degenerativa malattia genetica denominata Atassia di Friedreich sia attraverso idonei aiuti economici per le famiglie sia promuovendo ogni iniziativa idonea a sensibilizzare l'opinione pubblica e le competenti autorità sui loro problemi specifici, principalmente all'interno del contesto territoriale in cui si insedia, ma anche in rete con altre associazioni e privati cittadini sia tutelarli ed assisterli in tutto quanto riguarda la loro particolare situazione.

2.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

2.3 Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:



- Lett.a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- Lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Lett.u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.4 In via secondaria e strumentale l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

2.5 L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

3. ASSOCIATI

3.1. Sono aderenti della Associazione:

- I Fondatori;
- I Soci della Associazione;
- I Benemeriti della Associazione;
- I Beneficiari della Associazione.

3.2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

3.3. Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

3.4 La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

3.5 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio Direttivo, nel registro degli associati.

3.6 In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta



comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

3.7 Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

3.8. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

3.9. Sono Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere.

3.10. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

3.11. La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

4. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

4.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- votare in Assemblea;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

5. SCIoglimento, ESCLUSIONE, RECESSO

5.1. Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso, esclusione o estinzione dell'associato.

5.2 L'esclusione da associato è deliberata, su relazione motivata dei Proviviri, dall'Assemblea a maggioranza di due terzi e con voto segreto.

5.3 La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea quando ricorrano gravi motivi o nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.



5.4 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

5.5 Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5.6 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

5.7 Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione né ha alcun diritto sul patrimonio.

5.8 I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili.

6. ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

6.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Tesoriere, se nominato;
- d) l'Economo, se nominato;
- e) l'Organo di Controllo, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017;
- f) il Revisore Legale, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017;
- g) il Collegio dei Probiviri, se nominato.

7. RETRIBUZIONE

7.1. Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione.

8. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

8.1. L'assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice o posta elettronica agli interessati, almeno dieci giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

8.2. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

I compiti dell'assemblea sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- discute ed approva il programma annuale formulato dal Consiglio direttivo;
- approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9. DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

9.2 Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

9.3 Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.4 Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

9.5 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e nove, tutti nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

10.3 Il Consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il presidente, il vice presidente, il segretario ed, eventualmente, il tesoriere e l'Economo.

10.4 Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.



AC

10.5 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sulla attività svolta;
- predisporre annualmente il bilancio preventivo;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche dello statuto;
- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

10.6 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

10.7 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

10.8 Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10.9 In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

11. DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12. MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il presidente ha la legale rappresentanza della associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.

12.2 Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

12.3 In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.



12.4 Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio direttivo e del presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, della iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Firma d'incarico del presidente la corrispondenza, i mandati di pagamento.

12.5. Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli. E' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del presidente che del Revisore Legale che dell'Organo di Controllo. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso l'istituto di credito o istituto postale indicati dal Consiglio Direttivo. Il tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal presidente, o, in sua assenza dal vice presidente, e dal segretario. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente bancario o conto corrente postale con firme congiunte a due a due tra le seguenti persone: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

12.6. L'economista, ove nominato, tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutto il materiale sociale, ne sorveglia la manutenzione e ne è il responsabile. Provvede alle piccole spese per le quali dispone di un fondo reintegrabile fissato dal Consiglio Direttivo.

12-BIS ORGANO DI CONTROLLO

12-bis.1 L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

12-bis.2 Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

12-bis.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12-bis.4 All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

12-bis.5 L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

12-TER REVISORE LEGALE



12-ter.1 Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13. PROBIVIRI

13.1 I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne della associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell'associazione stessa o offuscare il suo nome.

13.2 Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono espressamente all'assemblea e al Consiglio Direttivo sia di escludere sia di rifiutare la richiesta di iscrizione.

13-BIS BILANCIO

13-bis.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13-bis.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.

13-bis.3 È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

13-bis.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

13-bis.5 I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.

13-TER LIBRI SOCIALI

13-ter.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

13-ter.2 I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

13-ter.3 Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

14. FINANZIAMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

14.1. Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:



- a) le quote ordinarie degli associati;
- b) eventuali lasciti e donazioni;
- c) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
- d) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) le entrate realizzate nello svolgimento della sua attività.

14.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.

15. FONDO COMUNE

15.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

15.2. Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno alla costituzione dell'associazione.

15.3. Gli associati ordinari contribuiscono al fondo con la quota associativa.

15.4 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.5 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

16. SCIOGLIMENTO

16.1 In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

17. LEGGE APPLICABILE

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.





Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 28 OTT 2020 AL
N. 108643 ESATTI EURO ATTO 6212
IL DIRETTORE

14. FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE